



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

4/2023

**ISCRITTO ALBO DIPENDENTE
O TITOLARE DI IMPRESA
ARTIGIANA CHE FIRMA
PROGETTI**



SOMMARIO

1. Premessa	2
2. Iscritto albo dipendente.....	2
3. Iscritto albo titolare di impresa artigiana	3

1. PREMESSA

Preliminarmente si ricorda:

- che, ai sensi dell'art.38 Cost., la previdenza obbligatoria, quella che, cioè, assicura l'IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), è un diritto che lo Stato deve garantire, a fronte del quale il cittadino è tenuto – correlativamente – a contribuire, versando quanto richiesto dall'Ente di competenza, nell'ambito di un rapporto reciproco e di natura assicurativa (corte Cost. sent.167/1986, 173/1986 e 202/2006, in linea con la posizione della Suprema Corte sent.4146/1990);
- che è la tipologia di attività lavorativa in concreto svolta l'elemento in relazione al quale va individuato l'Ente previdenziale competente e il regime applicabile in ciascun caso specifico (art.2 comma 25 e 26 L.335/95), nel rispetto del principio di autonomia degli Enti previdenziali (artt.1 e 2 L.509/1994; art.2 comma 25 L. 335/95; art.3 D. Lgs. 103/1996).

Così ricostruito il sistema normativo vigente in tema di previdenza obbligatoria, impone che l'iscritto all'Albo che eserciti l'attività professionale, anche se contemporaneamente all'attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura, è obbligato all'iscrizione all'EPPI.

L'attività autonoma di libera professione può essere esercitata in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

L'iscritto all'Albo che non esercita l'attività libero professionale, invece, non è tenuto all'iscrizione all'EPPI.

2. ISCRITTO ALBO DIPENDENTE

Nel premettere, che l'attività libero professionale può essere svolta anche nella forma del lavoro dipendente, si intende chiarire immediatamente che, se tra le mansioni individuate nel rapporto di lavoro subordinato è previsto lo svolgimento dell'attività tecnico-professionale e il corrispettivo di quest'ultima è riconosciuto in busta paga, nulla è dovuto all'EPPI.

La prestazione del dipendente, infatti, viene riferita direttamente al datore di lavoro, e si considera svolta "ratione officii" e non "intuitu personae", talché si risolve in una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. In questo caso sussiste un vero e proprio divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale e quindi sul medesimo reddito.

Al contrario, ovvero se l'attività per le quali il professionista impegna il sigillo professionale non rientri tra quelle oggetto del contratto di lavoro dipendente, le attività professionali svolte debbono ritenersi estranee al contratto di lavoro subordinato e rappresentano l'esercizio di attività lavorativa autonoma, per ciò stesso giustificando l'applicazione di un diverso regime previdenziale e, quindi, l'assoggettamento alla contribuzione EPPI¹.

In questo caso si tratterebbe di un incarico ad hoc, tipico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro subordinato, evidentemente remunerato con un compenso pattuito in maniera distinta sulla base delle ordinarie regole professionali. In tal caso la mera contemporaneità temporale, la coincidenza delle parti, l'eventuale riferimento alle medesime attività imprenditoriali svolte dal datore di lavoro ed un eventuale coordinamento con la struttura organizzativa non avrebbero più la capacità di attrarre la prestazione nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato.

¹ CNPI del 16 novembre 2021 Prot. 2005/ADB/df - Oggetto: firma di progetti da parte di iscritti in particolari posizioni di lavoro

L'attività si configura come attività autonoma sia che la prestazione professionale venga eseguita a favore del datore di lavoro sia per conto di un terzo. In quanto il primo, ogniqualvolta richiede al proprio dipendente di svolgere un'attività che non rientra tra quelle specifiche che il prestatore di lavoro è tenuto ad eseguire in forza del rapporto di lavoro subordinato, è come se conferisse un incarico professionale. La sua figura, quindi, non è più quella del datore di lavoro ma di committente, così come il prestatore d'opera non è più lavoratore subordinato, ma libero professionista.

Vale la pena aggiungere, peraltro, che il professionista che redige un progetto professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, firmandone l'elaborato tecnico, ne assume la paternità e, quindi, ogni responsabilità civile e penale.

Come i liberi professionisti, infatti, anche i dipendenti hanno diversi tipi di responsabilità:

1. la responsabilità disciplinare che deriva dall'inadempienza ad obblighi previsti dai contratti collettivi, dalla legge o da codici di comportamento e la cui violazione può comportare l'applicazione da parte del datore di lavoro di provvedimenti disciplinari;
2. la responsabilità civile che deriva fondamentalmente dall'inadempienza ai doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), di fedeltà (art. 2105 c.c.) e di subordinazione (art. 2094 c.c.) del dipendente e la cui violazione può portare, oltre a provvedimenti disciplinari, anche all'obbligo del risarcimento del danno provocato al datore stesso;
3. la responsabilità penale che è sempre strettamente personale e le cui conseguenze (pena pecuniaria o detentiva) non sono trasferibili a terzi al contrario di quanto succede in ambito civile, in cui le conseguenze della responsabilità possono essere trasferite, ad esempio, ad una compagnia assicurativa.

3. ISCRITTO ALBO TITOLARE DI IMPRESA ARTIGIANA

Sul presupposto che l'attività di progettazione non è imputabile professionalmente all'Impresa artigiana e sul secondo presupposto che tra la persona fisica che predispone e materialmente "firmi" il progetto non intercorra un rapporto di lavoro subordinato retribuito (come nel caso della fattispecie precedente), l'attività professionale tipica del perito (presupposto per l'iscrizione a EPPI) deve essere imputata al soggetto che appunto "firmi" il progetto.

Il professionista che predisponga e "firmi" un progetto svolgendo attività tecnica-professionale propria del Perito a favore di una ditta artigiana di cui sia titolare è quindi tenuto alla iscrizione a EPPI.

Lo svolgimento dell'attività professionale può essere espletato solo da professionista abilitato, il quale è obbligato ad emettere regolare documento fiscale – con l'applicazione del contributo integrativo – e ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali connesse all'attività professionale.

L'impresa artigiana NON è legittimata allo svolgimento della libera professione, pertanto, non può certificare o progettare, ma deve rivolgersi ad un professionista abilitato che espleta la propria professionalità riconosciutagli dall'iscrizione all'Ordine.

Lo stesso titolare della ditta artigiana, nel caso in cui si assuma direttamente l'onere dell'attività professionale, dovrà comportarsi come un professionista esterno e nella libera e autonoma determinazione del valore economico della prestazione, non dovrebbero comunque venir meno gli obblighi professionali in termini di tariffe minime e/o di ragionevolezza.

Sarà necessario, dunque, separare l'attività artigiana da quella professionale con l'apertura di un codice attività specifico per quest'ultima e versare i contributi sul reddito derivante dalla libera professione a EPPI e quelli sul reddito derivante dall'attività artigiana a INPS.

Si configura, quindi, una doppia contribuzione, ma non una doppia imposizione, in quanto gli importi assoggettati a contribuzione sono differenti.

Su questione analoga, riguardante un geometra, la Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro. con sentenza 29 settembre 2021, n. 1092, ha stabilito che: *"... Invero la circostanza di essere lavoratore dipendente e/o amministratore di società non esclude di per sé, né in fatto né in diritto, la possibilità di esercitare comunque la libera professione al di fuori dell'orario di lavoro, ovvero all'interno e nell'interesse della stessa società di cui risulta amministratore (come nel caso di specie) sfruttando appunto il titolo abilitativo ed il timbro professionale (tra l'altro mai restituito al Collegio di appartenenza) e, per certi versi, ponendo in essere un atto di concorrenza sleale verso gli altri appartenenti alla categoria, che invece sono semplicemente dei liberi professionisti non vi è, peraltro, alcuna incompatibilità ontologica tra lo status di lavoratore dipendente e/o amministratore di società e l'obbligo d'iscrizione alla C.I.P.A.G., con l'ulteriore considerazione che l'eventuale duplicazione della tutela previdenziale non viola ex se il divieto della doppia contribuzione, laddove vi sia il "cumulo" di attività lavorative e professionali".²*

² CNPI del 16 novembre 2021 Prot. 2005/ADB/df - Oggetto: firma di progetti da parte di iscritti in particolari posizioni di lavoro